

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**



**UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 20 FEBBRAIO 2002

N. 25

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 (L. 260.000) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34 (L. 2.600). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33 (L. 20.000), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 (L. 300.000) oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 (L. 22.000) oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### *Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3

**“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”.**

Pag . 1297

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 2

**“Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”.**

Pag.1310

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3

**“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

la seguente legge:

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.
2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d’uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro, le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale.
4. La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come di seguito riportato:

- a) classe I, aree particolarmente protette: *aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;*
- b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: *aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;*
- c) classe III, aree di tipo misto: *aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;*
- d) classe IV, aree di intensa attività umana: *aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;*
- e) classe V, aree prevalentemente industriali: *aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;*
- f) classe VI, aree esclusivamente industriali: *aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*

**Art. 2**

**(La zonizzazione acustica del territorio)**

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l’uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente normativa.
2. La metodologia operativa per la classificazione e zonizzazione acustica è definita nell’Allegato Tecnico alla presente legge.

**Art. 3**  
**(Valori limite di rumorosità)**

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A",  $LeqA[dB]$ , parametro definito dall'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998.
2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nell'articolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>LeqA[dB]</i>	<i>LeqA[dB]</i>
	<i>Periodo diurno</i>	<i>Periodo notturno</i>
I. aree particolarmente protette	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	55	45
III. aree di tipo misto	60	50
IV. aree di intensa attività umana	65	55
V. aree prevalentemente industriali	70	60
VI. aree esclusivamente industriali	70	70

3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] durante il periodo diurno;
- b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

**Art. 4**  
**(Competenze della Regione)**

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti riservati alla Regione di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, la stessa provvede, altresì, a:

- a) tenere e aggiornare, all'interno del sistema informativo ambientale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti sul territorio;
- b) approvare, sulla base dei piani di risanamento comunali e nel rispetto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 5, il piano di intervento per il risanamento dall'inquinamento acustico di cui al successivo articolo 11;
- c) stabilire, per specifiche parti del territorio regionale nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente dal rumore, eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] inferiori a quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo 1991;
- d) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;
- e) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al d.p.c.m. 1° marzo 1991;
- f) tenere e aggiornare, su base semestrale, l'Albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447.

**Art. 5**  
**(Piano regionale di risanamento)**

1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano triennale per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 17/2000, adotta, sentito il Consiglio regionale, il piano regionale degli interventi per il risanamento acustico utilizzando i fondi messi a disposizione dallo Stato o dall'Unione Europea, oltre che eventuali propri fondi, stanziati nelle leggi di bilancio.
2. Nella redazione del piano sono stralciati gli interventi programmati dai Comuni, finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative.

**Art. 6****(Interventi di risanamento acustico:  
criteri di priorità)**

1. La Regione, ai fini dell'adozione del piano regionale degli interventi per il risanamento acustico, adotta i seguenti criteri di priorità con i conseguenti punteggi:
  - A. Interventi previsti nelle aree:
    - a) ospedaliere - punti 8;
    - b) scolastiche - punti 6;
    - c) particolarmente protette o prevalentemente residenziali - punti 5;
    - d) di tipo misto - punti 4;
    - e) di intensa attività umana - punti 3;
    - f) prevalentemente industriali - punti 2;
    - g) esclusivamente industriali - punti 1.
  - B. Interventi conseguenti a superamento del limite massimo di Leq in dB(A) per ogni area:
    - a) superiori di 2 dB(A) - punti 1;
    - b) superiori di 4 dB(A) - punti 2;
    - c) superiori di 6 dB(A) - punti 3;
    - d) superiori di 8 dB(A) - punti 4;
    - e) superiori di 10 dB(A) - punti 5.
  - C. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o utenti:
    - a) da 0 a 100 unità - punti 1;
    - b) da 101 a 1.000 unità - punti 2;
    - c) da 1.001 a 10.000 unità - punti 3;
    - d) da 10.001 a 50.000 unità - punti 4;
    - e) oltre 50.000 - punti 5.

**Art. 7****(Competenze della Provincia)**

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti assegnati alle Province di cui all'articolo 13 della l.r. 17/2000, le stesse provvedono, altresì, a:
  - a) approvare la zonizzazione acustica e i piani di risanamento dei Comuni, entro tre mesi dalla presentazione degli stessi;
  - b) adottare, in caso di contrasto tra i Comuni interessati, la zonizzazione acustica relativamente ad aree contigue tra i Comuni stessi;
  - c) realizzare e gestire, su tutto il territorio provinciale, avvalendosi dell'ARPA, sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico.

**Art.8****(Competenze del Comune)**

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì, a:
  - a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
  - b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;
  - c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;
  - d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10;
  - e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
  - f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

**Art. 9****(Adempimenti e poteri sostitutivi)**

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio.
2. In ipotesi di contrasti tra Comuni limitrofi, relativi a zone contigue, la zonizzazione, limitatamente a tali zone, è operata negli stessi termini temporali, dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati.
3. In caso di mancato adempimento della Provincia e dei Comuni, provvede la Regione, per il tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la nomina di commissari ad acta.

**Art. 10****(Piani di risanamento comunali)**

1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di cui all'articolo 4, i Comuni adottano piani di risana-

mento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. I piani devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per l'approvazione e, successivamente, alla Regione per la redazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

#### **Art. 11**

##### **(Piano di risanamento delle imprese)**

1. Le imprese verificano, entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. In caso di esito negativo, l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento, entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 1991.
3. Il piano di risanamento, autocertificato ai sensi della legge 15/1968, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, avvalendosi dell'ARPA, approvano, entro novanta giorni dalla loro presentazione, i piani di risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

#### **Art. 12**

##### **(Nuove attività imprenditoriali)**

1. Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore

ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.

#### **Art. 13**

##### **(Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare)**

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

#### **Art. 14**

##### **(Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico)**

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.

#### **Art. 15**

##### **(Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)**

1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

**Art. 16**  
**(Attività all'aperto)**

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.
3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.

**Art. 17**  
**(Attività temporanee)**

1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui

all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

**Art. 18**  
**(Sanzioni amministrative)**

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3;
  - b) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento di cui all'articolo 11;
  - c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12;
  - d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17;
  - e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato ade-

- guamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f);
- f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui all'articolo 14.
2. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

**Art. 19**  
**(Norme transitorie)**

1. Le eventuali direttive e prescrizioni tecniche in attuazione della presente legge verranno impartite dalla Giunta regionale sulla base di apposito, parere dell'ARPA.
2. I Comuni che hanno già provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio sulla base di quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del d.p.c.m. 1° marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati dalla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Provincia.
3. In caso di esito negativo, i Comuni adeguano la zonizzazione, entro i nove mesi successivi.

**ALLEGATO TECNICO**

**Modalità operativa per la classificazione  
e zonizzazione acustica del territorio**

**1. Individuazione delle classi**

**1.1 Classe 1 - Aree particolarmente protette**

1.1.1 Le aree appartenenti alla classe 1 godono di particolare protezione ambientale dal punto di vista acustico, in quanto la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, alla residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

1.1.2 Sono escluse dalla classe 1 le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente

indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano.

1.1.3 Nell'ambito delle aree di classe 1, è effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali piani di risanamento:

- 1a) aree ospedaliere;
- 1b) aree scolastiche;
- 1c) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete.

1.1.4 Le aree ospedaliere e gli edifici scolastici, collocati in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.

1.1.5 Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella classe 1, tranne che non risulti esservi un uso

estremamente diffuso di macchine operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente, le aree rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o dalla trasformazione di prodotti agricoli, quali caseifici, cantine, zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività produttive di tipo artigianale o industriale, e classificate nelle relative classi.

## 1.2 Classi II, III, IV.

1.2.1 Le classi II e III sono caratterizzate da una distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione di tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.

1.2.2 Nella classe IV sono inserite le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti. Fanno eccezione i piccoli campi privati per il turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende.

Sono, altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da intensa attività umana ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

## 1.3 Classi V e VI.

1.3.1 Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate da insediamenti di tipo industriale.

1.3.2 Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.

## 1.4 Rappresentazione cartografica

1.4.1 La zonizzazione deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:10.000 e corredata da un'apposita relazione tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. Per i centri urbani la zonizzazione acustica deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:5.000, con eventuali particolari in scala 1:2.000, se necessario.

1.4.2 Per le indicazioni cartografiche si considereranno le seguenti caratterizzazioni graficocromatiche derivate dalla UNI 9884:

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Colore</i>	<i>Retino</i>
I. aree particolarmente protette	verde	punti
II. aree prevalentemente residenziali	giallo	linee verticali
III. aree di tipo misto	arancione	linee orizzontali
IV. aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
V. aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate
VI. aree esclusivamente industriali	blu	nulla

## 2. Metodologia operativa e classificazione: criteri generali

Ai fini della classificazione, dovrà farsi riferimento a dati rilevabili in loco e/o derivanti da fonti statistiche ufficiali e, in particolare, dalle informazioni di carattere socioeconomico provenienti dalle rilevazioni decennali dell'ISTAT:

- 1) censimento generale della popolazione;
- 2) censimento generale dell'industria e dei servizi.

Partendo dall'elemento territoriale attraverso la sezione di censimento, con successiva classificazione e raggruppamento delle varie sezioni in modo da limitare il più possibile l'eccessivo frazionamento del territorio, si procederà alla riunione di zone acusticamente omogenee.

Contemporaneamente alla zonizzazione acustica del territorio dovranno essere predisposte carte tematiche con riferimento alla densità di popolazione, alle infrastrutture di trasporto, alla densità di esercizi commerciali, alla densità di esercizi artigianali ed alla presenza di uffici.

Nella definizione delle zone acusticamente omogenee dovranno non risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscano di più di 5 dB. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non fosse possibile rispettare tale vincolo a causa dell'effettivo uso del territorio, si devono inserire opportune fasce di rispetto, che devono essere contenute nella zona con limite superiore di rumore più ele-

vato, oppure dovrà tenersi conto di ciò nell'elaborazione dei piani di risanamento.

Verranno, inoltre, individuate aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, prevedendo opportune fasce di rispetto per il suo svolgimento.

Sulla base dei criteri di effettiva fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore, la classificazione delle zone inizierà dall'identificazione delle aree corrispondenti alle classi con più alto rischio ambientale, quali quelle con impianti industriali significativi, porti (classi V e VI) e di quelle particolarmente protette, ospedali, scuole e parchi pubblici (classe I).

Si individueranno, poi, le principali arterie di traffico, strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione, linee ferroviarie (classe IV).

La fascia parallela a strade ferroviarie dovrà essere prevista nel caso in cui queste attraversino aree appartenenti a classi inferiori; mentre strade e ferrovie assumeranno automaticamente la classe corrispondente all'area attraversata nel caso di passaggio di zone di classe superiore.

L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie, da classificare anch'esse in classe IV, dovrà essere determinata tenendo conto degli schermi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali edifici, dislivelli ed altre barriere naturali. Dovranno, a tal fine, seguirsi i seguenti criteri:

- 1) nel caso di file continue di fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici compresi entro 60 metri dal margine della carreggiata;
- 2) nel caso di file continue di edifici interrotte da brevi tratti corrispondenti alle immissioni di vie laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
- 3) nel caso di tratti privi di insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da garantire un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto anche degli schermi ed ostacoli naturali, e, comunque, non inferiore ai 100 metri dal margine della carreggiata.

### **3. Metodologia operativa e classificazione: densità della popolazione ed attività commerciali**

Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si terrà conto, oltre che delle caratteristiche del traffico veicolare, della presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, porti e piccole industrie, della densità della popolazione, della presenza

delle attività commerciali ed artigianali. La maggiore o minore densità di popolazione ed intensità del traffico veicolare, la limitata od elevata presenza di attività commerciali ed artigianali saranno opportunamente stimate, al fine dell'attribuzione delle varie zone alle classi II, III e IV per la grande rilevanza che queste caratteristiche territoriali hanno dal punto di vista acustico.

Per quanto riguarda la densità di popolazione residente, si farà riferimento al numero degli abitanti riferito alla superficie unitaria di un ettaro. Di conseguenza si riterrà:

- 1) molto bassa la densità di popolazione residente inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 2) bassa la densità di popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 3) media la densità di popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 4) alta la densità di popolazione residente superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili.

Per quantificare la presenza di attività commerciali, inserite nel contesto urbano, si può fare riferimento alla densità di esercizi commerciali, espressa in numero di esercizi riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da queste attività e l'area della superficie della zona di censimento presa in considerazione. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 3) media presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività com-

merciali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;

- 4) alta presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

#### **4. Metodologia operativa e classificazione: densità di uffici ed attività artigianali**

Per quantificare la presenza di uffici, si farà riferimento alla densità degli stessi espressa in numero di uffici o di addetti riferito alla superficie unitaria di un ettaro. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di uffici per densità degli stessi inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 3) media presenza di uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di uffici per densità degli stessi superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

Per quantificare la presenza di attività artigianali, si farà riferimento alla densità delle stesse espressa in numero di attività artigianali riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento

compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;

- 3) media presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

#### **5. Metodologia e classificazione: densità del traffico veicolare**

Riguardo alle caratteristiche del traffico veicolare, si intenderà per:

- 1) traffico veicolare locale, che caratterizza la classe II, quello che si sviluppa lungo le strade locali, interamente comprese all'interno di un quartiere, a servizio diretto degli insediamenti;
- 2) traffico veicolare locale o di attraversamento, che caratterizza la classe III, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di quartiere, comprese solo in un settore dell'area urbana, o utilizzate per servire il tessuto urbano nel collegamento tra quartieri, nella distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e nella raccolta di quello delle strade locali;
- 3) traffico veicolare intenso, che caratterizza la classe IV, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti nell'ambito urbano, accolgono il traffico veicolare delle strade di quartiere e distribuiscono quello dei tronchi terminali o passanti dalle strade extraurbane, le tangenziali, le strade di grande comunicazione.

#### **6. Metodologia e classificazione: conclusioni operative**

Alla classificazione delle singole zone di territorio comunale preso in considerazione si può giungere attraverso la determinazione di un indice numerico globale pari alla somma dei valori numerici attribuiti agli indici parziali per ciascuno dei parametri prima considerati, che vengono riportati nella tabella seguente:

Parametro	Valori			
Densità di popolazione	molto bassa	bassa	media	alta
Volume del traffico veicolare	molto limitato	locale	attraversamento	intenso
Presenza di attività commerciali	molto bassa	bassa	media	alta
Presenza di attività artigianali	molto bassa	bassa	media	alta
Presenza di uffici	molto bassa	bassa	media	alta
Punteggio	0	1	2	3

La zona considerata sarà di classe II, se l'indice totale non supera il valore 5; sarà di classe III, se assume valori compresi tra 5 e 11; sarà di classe IV, se il valore del parametro supera 11.

Eseguita la classificazione delle singole zone, che compongono il territorio comunale, ai fini di eliminare o comunque ridurre l'eventuale presenza di zone a "macchia di leopardo" dovrà procedersi all'aggregazione di zone adiacenti tenendo conto che una zona va assorbita nella classificazione di quelle confinanti quando queste ultime appartengono tutte alla stessa classe e che le zone limitrofe vanno aggregate in modo tale da raggrupparle il più possibile nella classe più bassa ipotizzabile. Per quanto possibile, inoltre, si farà in modo che i confini delle diverse zone acustiche coincidano con elementi fisici naturali o artificiali.

#### NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### Nota all'art. 1

- Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1991, n. 57.

#### Nota all'art. 3

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" è pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 1999, n. 76.

#### Note all'art. 4

- L'art. 12 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, pubblicata nel B.U.R.P. 13 dicembre 2000, n. 147, così dispone:

#### Art. 12 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
  - b) la formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
  - c) la tenuta, presso l'Assessorato competente in materia, dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
  - d) in via concorrente con i Comuni e le Province, l'emanaazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
- L'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O., così dispone:

#### 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettera e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia a sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili: la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extra urbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività

di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

#### Nota all'art. 5

- L'Art. 4 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, così dispone:

#### Art. 4 (Programma regionale per la tutela dell'ambiente)

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA).
2. Il PRTA è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
- a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5;
- d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e e).
3. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
4. Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:
- a) concessione a enti locali di contributi in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti e opere;
- b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comuni-

taria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;

- c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
5. Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'ARPA per la Puglia.
6. Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

#### Nota all'art. 7

- L'art. 13 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, così dispone:

#### Art. 13 (Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
  - b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
  - c) in via concorrente con la Regione e i Comuni, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
  - d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.

#### Nota all'art. 8

- L'art. 14 della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, così dispone:

#### Art. 14 (Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
  - b) l'approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995;
  - c) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

- d) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (r) Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;
- e) le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;
- f) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;
- g) per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- h) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nullastata di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995;
- i) la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995;
- l) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
- m) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;
- n) in via concorrente con la Regione e le Province, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

#### Nota all'art. 10

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

#### Nota all'art. 11

- La Legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., con il quale è stata ridisciplinata la materia.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2002,  
N. 2

**“Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto la L.R. n. 19/’99 “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego”, che all’art. 5 prevede l’istituzione della “Agenzia Regionale per il lavoro”, dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile;

Visto il punto 5 del suddetto articolo che individua nel Direttore Generale e nel Collegio dei Revisori gli organi istituzionali dell’Agenzia; nei successivi punti 6 e 7 vengono precisati i compiti dei due organismi;

Visto il punto 9 che prevede la predisposizione di un regolamento che deve disciplinare “... le modalità di nomina e funzionamento degli organi, i rapporti con gli organi e le strutture regionali, nonché gli organismi consultivi previsti dalla presente L.R. n. 19/’99, la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa, i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità”;

Visto il punto 10 che indica l’iter amministrativo del citato “regolamento” che ne prevede l’approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 (Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro) e 9 (Comitato Istituzionale di Coordinamento); tale procedura è superata per effetto della legge costituzionale n. 1/’99, recepita dalla G.R. nella seduta del 3/7/2000, in virtù della quale il potere regolamentare è passato dal Consiglio alla Giunta Regionale;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1**  
**Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro istituita in conformità alla Legge Regionale n. 19 del 5 maggio 1999 - recante “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego” - dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile.
2. In aderenza alle prescrizioni della legge regionale 19/99, l’Agenzia Regionale per il Lavoro costituisce articolazione organizzativa del sistema regionale per l’impiego ed ha compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro conferite alla Regione.

**Articolo 2**  
**Organi dell’Agenzia**

1. Sono organi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - Il Direttore generale;
  - Il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta Regionale, secondo la normativa vigente, tra il personale della Pubblica Amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro o fra personale esterno all’Amministrazione in possesso di analoghi requisiti.
3. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile a norma del Decreto Legislativo 80/98, della legge regionale 19/99 combinato disposto articoli 11 e 14 e della direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 relativa ai contratti della dirigenza.
4. Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta Regionale.
5. I revisori durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la durata della Legislatura. Possono essere confermati una sola volta.
6. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall’incarico. Detta decadenza si verifica anche nel caso di altra causa ostativa allo svolgimento del man-

dato e si provvede alla relativa sostituzione con le modalità di cui al punto 4 precedente.

7. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta Regionale in conformità alle normative regionali.

### **Articolo 3** **Principi organizzativi**

1. L'Agenzia Regionale del Lavoro persegue il conseguimento dei risultati relativi:
  - a) Agli obiettivi definiti nella Legge Regionale n. 19 del 05 maggio 1999 art. 5;
  - b) Alle ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale ad essa attribuite dalla Giunta Regionale e regolate da rapporti convenzionali (art. 5 comma 4 L.R. 19/99);
2. La struttura dipartimentale è organizzata in aree (ex art. 5 c. 2 L.R. 19/99) riferite a:
  - politiche e servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. a - L.R. 19/99);
  - qualità e certificazione dei servizi per il lavoro e sistemi di monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. b. c - L.R. 19/99);
  - Sistema informativo SILP e quant'altro indicato (nell'art. 5 c. 2 - let. d - L.R. 19/99);
  - Servizi per lo sviluppo di nuova imprenditoria e sostegno alle P.M.I. (art. 5 c. 2 - let. e - L.R. 19/99);
  - Servizi generali di direzione e amministrazione, per gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo legati al funzionamento dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, coordinamento e controllo assegna a ciascuna area le risorse umane della dotazione organica.
4. L'Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati a titolo oneroso purché senza pregiudizio per il prioritario assolvimento dei compiti d'istituto. L'onere corrispondente è determinato dal dirigente con le modalità descritte al punto 3 lettera e) dell'art. 5 del presente Regolamento.

### **Articolo 4** **Personale e dotazione organica**

1. La prima dotazione organica dell'Agenzia Regio-

nale del Lavoro, per effetto dell'articolo 14 della legge regionale 19/99, comma 1, è costituita dal personale in servizio presso la ex Agenzia per l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 così come indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 pubblicato in G.U. Serie generale n. 277 del 25 novembre 1999 di trasferimento delle risorse alla Regione. Essa è costituita da:

- 1 Direttore generale;
  - 12 esperti;
  - 15 unità di personale amministrativo articolate per livelli, secondo la Tabella allegata al decreto citato.
2. In attesa della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 14 comma 2 della L.R. 19/99, la Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia determina le retribuzioni per il personale contrattualizzato.
  3. La Giunta Regionale, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sentite le OO.SS. e acquisito il parere della C.R.P.L., delibera le variazioni della dotazione organica, a partire dal personale trasferito dal Ministero del Lavoro, nonché con risorse umane esperte, per specifiche funzioni a tempo e per progetti speciali.

### **Articolo 5** **Esercizio delle funzioni di Direzione**

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Regionale del Lavoro, esercita tutti i poteri di gestione economica finanziaria e di organizzazione e risponde dei risultati conseguiti alla Giunta Regionale per il tramite dell'Assessore al Lavoro e/o un suo delegato competente nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Direttore generale cura le relazioni istituzionali dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, provvede con propri atti tramite il servizio di Tesoreria Regionale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 9 del presente Regolamento relativamente alla contabilità ordinaria e speciale.
4. Il Direttore generale, in particolare, coerentemente con le prescrizioni della legge 19/99 e nel rispetto del presente regolamento:
  - a) Formula il piano annuale delle attività nell'ambito del P.T.O. che viene approvato dalla Giunta Regionale previo parere degli orga-

- nismi collegiali di cui ai commi 8 e 9 art. 5 L.R. 19/99;
- b) Predisporre il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'annualità di riferimento;
  - c) Predisporre il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
  - d) Determina i programmi di attuazione e l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - e) Adotta gli atti relativi alla prestazione di servizi a titolo oneroso richiesti da privati;
  - f) Individua, tra i collaboratori, un vicario che ne eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna;
  - g) Trasmette al Collegio dei Revisori tutti gli atti sottoposti al controllo secondo le disposizioni contenute all'art. 6 del presente Regolamento;
  - h) Partecipa ai lavori della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del Comitato Istituzionale di Coordinamento.

#### **Articolo 6**

##### **Funzionamento del collegio dei revisori**

1. Il Direttore generale dell'Agenzia convoca i revisori entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio. Nella prima seduta il Collegio elegge il Presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni, fino alle elezioni del nuovo Presidente, sono effettuate dal componente più anziano di età.
2. Le adunanze del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti. In tal caso le decisioni devono essere assunte all'unanimità. Il Collegio tiene un libro di adunanze e delle deliberazioni nei quali verbalizza lo svolgimento di ciascuna seduta.
3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia regionale del lavoro nonché sulla regolarità contabile degli atti e sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime le proprie osservazioni in una

relazione che trasmette al Direttore e che allega agli atti del bilancio da trasmettere alla Giunta Regionale.

4. Il Collegio può chiedere per iscritto al Direttore dell'Agenzia informazioni sull'andamento della gestione e su specifici atti.

#### **Articolo 7**

##### **Procedura per il controllo**

1. Il Direttore dell'Agenzia trasmette al Collegio, entro 5 giorni dalla loro adozione, gli atti soggetti al controllo.
2. Il Collegio nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento degli atti può esprimere sugli stessi rilievi, il cui mancato inoltro equivale a riscontro passivo.

#### **Articolo 8**

##### **Pubblicità degli atti e accesso ai documenti**

Il Direttore definisce la pubblicazione degli atti e le modalità di accesso ai documenti amministrativi uniformandosi alle prescrizioni di cui alla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e alla L. 675/99 sulla privacy e nomina il responsabile del sistema informativo che cura quanto sopra.

#### **Articolo 9**

##### **Risorse finanziarie e patrimoniali**

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'agenzia sono costituite:
  - a) Da quota spettante all'Agenzia delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia destinate al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ivi compreso personale e locazioni;
  - b) Dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, protocolli di collaborazione ecc ... ; il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/99 art. 5 lett. f - g;
  - c) Dai trasferimenti rivenienti da convenzioni stipulate per le attività di cui all'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 19/99;

- d) Da trasferimenti di risorse finanziarie rivenienti dal Bilancio Regionale per specifiche destinazioni, comprese le risorse derivanti dai fondi strutturali U.E.
2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:
- Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 469/97;
  - Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta all'Agenzia.

Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere e ad aggiornare l'inventario.

### **Articolo 10** **Disposizioni finali**

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla legge regionale 19/99 ed alla normativa regionale vigente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 12 febbraio 2002*

RAFFAELE FITTO

#### NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### **Nota all'art. 1**

- La Legge Regionale 5 maggio 1999, N. 19 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", pubblicata nel B.U.R.P. 11 maggio 1999, n. 48, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 30/96 e 9/00.

#### **Note all'art. 2**

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997; n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82, S.O.
- L'art. 11 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

#### **Art. 11**

##### **(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)**

- La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei

servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

- Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
- Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

- Per l'art. 14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, vedi nota al successivo art. 4.

- La Direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1999, n. 172.

#### **Nota all'art. 3**

- L'art. 5 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

#### **Art. 5**

##### **(Agenzia regionale per il lavoro)**

- E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
- L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:
  - consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e

semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;

- b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
  - c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
  - d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticlando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura dei SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
  - e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
  - f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
  - g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.
3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
  4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.
  5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
  6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
  7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
  8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.
  9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:
    - a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
    - b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con ali organismi consultivi previsti dalla presente legge;
    - c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
    - d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.
  10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Nota all'art. 4

- L'art. 14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

#### Art. 14 (Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19 della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E' consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.
4. E' istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.
5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

#### Nota all'art. 8

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

#### Nota all'art. 9

- Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni è compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.



